

COPIA



COMUNE DI ZEME

Provincia di Pavia

--- ///---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 23.12.2023

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS. N.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100/2017.

L'anno duemilaventitre, il ventitre, del dicembre alle ore 10.30, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano:

Componenti		Presenti Assenti	Componenti		Presenti Assenti
1	SARONNI MASSIMO	Presente	7	BAVERA TIZIANA	Presente
2	FERRANDI CHRISTOPHER	Presente	8	PATELLA ALBERTO	Presente
3	PAGANI FEDERICA	Presente	9	POMATI PAOLO	Presente
4	CASSI GABRIELE	Presente	10	RIZZOLI MICHELE	Presente
5	MINCHIOTTI PAOLA	Assente	11	POGGIO MARIA ANGELA	Presente
6	ZACCONE FABRIZIO	Presente			
Totale presenti					10
Totale assenti					1

Presiede il Sindaco SARONNI Massimo

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ZANOTTI Annalisa

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unita proposta corredata dai pareri di cui all'art.49 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il vigente statuto del Comune ed il regolamento del Consiglio Comunale;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	10
Consiglieri favorevoli	n.	10
Consiglieri contrari	n.	0
Consiglieri astenuti	n.	0

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art.49 del DLgs. n.267, del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione.



COMUNE DI ZEME

Provincia di Pavia

---///---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART.20 D.LGS. N.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100/2017.

RELAZIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”

RILEVATO che il D.Lgs. n.175/2016 prescrive alle Amministrazioni Pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute: una straordinaria (art.24, comma1) la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2017 e una periodica (art.20) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n.13 del 25/09/2017, con la quale è stata condotta la predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Zeme e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/IMPR del 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: ” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono*

tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

RITENUTO opportuno procedere alla menzionata razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute da questo Ente;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n.24 del 27/12/2022 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2021 nelle seguenti società:

- CBL SPA – con sede a Mede – Via Antonio Gramsci, 12, con quota di partecipazione dello 0,003%,
- GAL LOMELLINA – con sede a Mede – Corso Cavour, 55 con una quota di partecipazione dello 0,40 %;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

SI PROPONE

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Zeme detiene partecipazioni, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART.20 D.LGS. N.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100/2017.**

PARERI EX ART.49 D. LGS. N.267 DEL 18.08.2000

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Sede, 23/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Annalisa Zanotti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

Sede, 23/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Annalisa Zanotti

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
F.to SARONNI Massimo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ZANOTTI Annalisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

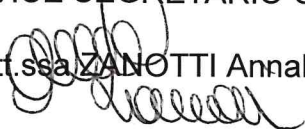
La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Zeme, lì 29 DIC, 2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ZANOTTI Annalisa

Per copia conforme
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa ZANOTTI Annalisa



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ZANOTTI Annalisa